Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 28 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 446.

Approvazione del terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al terzo Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 5 gennaio 1934: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 19 dicembre 1939.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui al predetto terzo Protocollo addizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Troisième Protocole additionnel au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie signé à Rome le 5 janvier 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

La liste *A* annexée au Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et la Roumanie le 5 janvier 1934 relative au tarif des droits à l'entrée en Roumanie, est modifiée pour la position sousindiquée de la manière suivante:

ex 31 Fromages à pâte dure dits Parmigiano, Lodigiano et Reggiano, par 100 kilos: lei 1000.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bucaresti le plus tôt possible.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en vigueur au plus tôt possible.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 décembre 1939.

Pour l'Italie GIANNINI — *Pour la Roumanie* JON CHRISTU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord pour l'extension à l'Union douanière italo-albanaise du Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Roumanie.

Le *Gouvernement Royal d'Italie* au nom de l'Union douanière italo-albanaise et le *Gouvernement Royal de Roumanie*, ayant considéré la nécessité d'étendre le Traité de commerce et de navigation du 5 janvier 1934 entre l'Italie et la Roumanie à l'Union douanière italo-albanaise, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Le Traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Roumanie du 5 janvier 1934, ainsi que les Accords, Conventions et Protocoles complémentaires en vigueur entre les deux Pays, sont considérés étundes à l'Union douanière italo-albanaise à partir du 20 avril 1939.

Art. 2.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bucaresti le plus tôt possible.

Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Néanmoins les Hautes Parties Contractantes conviennent de le mettre en application, à titre provisoire, à partir du jour de sa signature.

Fait à Rome, en double exemplaire le 19 décembre 1939.

Pour l'Italie GIANNINI — *Pour la Roumanie* JON CHRISTU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 447.

Approvazione dell'Accordo e del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 27 ottobre 1939-XVII per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 27 ottobre 1939, per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi stabiliti nell'Accordo e nel Protocollo anzidetti.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo fra l'Italia ed il Regno Unito per l'istituzione di una Commissione mista permanente.

Il *Governo Italiano* ed il *Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,* desiderando facilitare la collaborazione economica fra i due Paesi, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Entro un mese dall'entrata in vigore di questo Accordo sarà costituita una Commissione mista permanente.

Ciascuno dei Governi contraenti designerà una delegazione governativa, comunicandone all'altra la composizione. I presidenti delle due delegazioni avranno facoltà di nominare membri supplenti, di aggregare esperti e di istituire sottocommissioni miste per l'esame di questioni particolari.

Le riunioni della Commissione e delle sottocommissioni avranno luogo secondo le necessità e saranno indette d'accordo fra i due presidenti, i quali fisseranno la data ed il luogo delle sedute e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 2.

La Commissione mista permanente dovrà deliberare circa i provvedimenti che converrà adottare per regolare lo scambio commerciale e le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aree fra i due Paesi ed in genere circa tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una più stretta collaborazione economica fra i due Paesi, tenendo conto per il momento anche delle circostanze derivanti dallo stato di guerra in cui si trova il Regno Unito.

La Commissione prenderà in considerazione l'applicazione, nelle attuali circostanze, degli accordi esistenti fra i due Governi contraenti nei riguardi del commercio e dei pagamenti e potrà proporre ai Governi contraenti qualsiasi emendamento utile per adattare detti accordi alle necessità del momento.

Art. 3.

Questo Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Detto scambio avverrà a Londra.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, in duplice copia, il 27 ottobre 1939 in lingua italiana ed inglese, ambo i testi facendo egualmente fede.

GIANNINI PERCY LORAINE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO

Nonostante le disposizioni dell'art. 3 dell'Accordo riguardante la collaborazione economica, firmato oggi, i sottoscritti Plenipotenziari sono d'accordo che il detto Accordo entrerà in vigore in via provvisoria fin dalla data della firma.

Finchè gli strumenti di ratifica non siano stati scambiati, ciascuno dei Governi contraenti avrà il diritto di por termine all'esecuzione provvisoria dell'Accordo, dando all'altra Parte contraente un preavviso di un mese.

Fatto a Roma, il 27 ottobre 1939.

GIANNINI PERCY LORAINE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 448.

Trattamento economico del personale provvisorio ed incaricato nelle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tabelle *B* e *C* annesse al R. decreto-legge 25 settembre 1934-XII, n. 1724, e successive modificazioni, riflettenti le misure delle retribuzioni al personale non di ruolo addetto alle scuole all'estero, sono sostituite a decorrere dall'anno scolastico 1939-40, da quelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA *B*

Retribuzioni per supplenze, incarichi e insegnamenti oltre l'orario d'obbligo

1. Agli insegnanti non di ruolo inviati dal Regno è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Professori supplenti di scuole medie . L. 9.100
Maestri elementari provvisori . . . . » 6.800

2. Agli insegnanti elementari provvisori non abilitati è corrisposta una retribuzione giornaliera di L. 32 per la durata dell'insegnamento, calcolando con i giorni di effettivo servizio anche gli eventuali giorni intermedi di vacanza.

La stessa retribuzione giornaliera è corrisposta agli insegnanti elementari forniti del titolo di abilitazione, se assunti temporaneamente.

3. Per ogni ora settimanale di lezione impartita dagli insegnanti incaricati è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 700 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 600 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie delle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 490 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 300 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

Le retribuzioni indicate ai numeri 2 e 3 sono aumentate limitatamente ai sette decimi dell'importo indicato nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1724, delle maggiorazioni percentuali adottate per gli assegni di sede del personale di ruolo e supplente in dipendenza delle condizioni monetarie risultanti dopo l'emanazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

4. Per ogni ora settimanale di lezione impartita oltre l'orario d'obbligo dal personale di ruolo, supplente o provvisorio è corrisposta la relativa retribuzione annua seguente:

a) L. 630 per l'insegnamento della religione in tutte le scuole medie e per l'insegnamento di tutte le materie delle scuole medie superiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il disegno, le materie pratiche e la stenografia;

b) L. 540 per l'insegnamento del disegno in tutte le scuole medie e di tutte le materie nelle scuole medie inferiori, eccettuate la calligrafia, la dattilografia, il lavoro, le materie pratiche e la stenografia;

c) L. 360 per l'insegnamento della calligrafia, dattilografia, lavoro, materie pratiche e stenografia in tutte le scuole medie e per i vari insegnamenti speciali delle scuole elementari, eccettuati il canto, la dattilografia, il lavoro e le materie pratiche;

d) L. 270 per l'insegnamento del canto, della dattilografia, del lavoro e delle materie pratiche nelle scuole elementari e per l'assistenza agli alunni nelle scuole di qualunque grado.

I professori destinati a cattedre che comprendono insegnamenti in scuole di grado diverso completano l'orario d'obbligo nelle scuole medie superiori.

5. Agli incaricati della direzione è corrisposta la seguente retribuzione annua:

Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore)	L.	4.800
Direzione di scuola media inferiore	»	3.600
Direzione di scuola elementare di oltre dieci classi	»	3.000
Direzione di scuola elementare di oltre cinque classi	»	2.400

Nel caso di cumulo di direzioni, le retribuzioni corrispondenti agli incarichi aggiunti sono ridotte alla metà.

Note. — Il pagamento delle retribuzioni della presente tabella è corrisposto a dodicesimi, per servizio realmente prestato. A tale effetto l'anno scolastico ha inizio, normalmente, col 1° settembre e termina col 31 agosto dell'anno successivo, nelle scuole del vecchio Continente, mentre in quelle del Sud America ha principio col 1° marzo e termina col 28 febbraio successivo.

L'intera retribuzione annua è corrisposta soltanto a coloro che abbiano prestato ininterrotto servizio durante l'intero periodo di apertura delle scuole comprese le operazioni di scrutinio e di esami. A coloro tuttavia che abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° novembre (o se in Sud America, non più tardi del 1° maggio) e abbiano prestato servizio fino al termine delle operazioni di scrutinio e di esami è corrisposto il compenso anche durante le lunghe vacanze (1° luglio-31 agosto, o, rispettivamente, 1° gennaio-28 febbraio).

Qualora il servizio abbia avuto inizio dopo l'apertura della scuola, il pagamento delle relative competenze decorre dal giorno di effettiva prestazione d'opera.

Analogamente, il pagamento delle competenze cessa col giorno di effettiva prestazione d'opera, se l'insegnante lasci il servizio prima del termine delle operazioni di scrutinio e di esami, anche se con regolare permesso.

Nel caso di incarichi della durata inferiore a un mese, il dodicesimo della retribuzione annua è dovuto in ragione di tanti trentesimi per quanti sono i giorni compresi tra l'inizio e il termine del servizio.

TABELLA *C*.

Retribuzioni al personale subalterno (di custodia e pulizia) delle scuole all'estero

Scuole medie, elementari e materne:

Bidello, salario annuo	L.	3.000
Inserviente, salario annuo	»	2.300

Nota. — Ai bidelli, ai quali sia affidata anche l'assistenza ai gabinetti scientifici, è corrisposta una maggiore retribuzione annua di L. 600.

Il personale subalterno può essere anche scelto fra elementi indigeni e retribuito in misura inferiore a quella suddetta, qualora le condizioni locali lo consentano.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 449.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, riguardante i lavori ed i servizi pubblici in Albania, con la seguente modificazione:

All'articolo 7, 1° comma, è aggiunto il seguente n. 10:

« 10) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 maggio 1940-XVIII, n. 450.

Norme transitorie concernenti le promozioni dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e dei sergenti maggiori e primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno 1940, i tenenti colonnelli ed i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, potranno essere presi in esame per l'avanzamento al grado superiore rispettivamente a scelta assoluta e ad anzianità, e, se giudicati idonei, conseguire la promozione indipendentemente dalla frequenza e dal superamento dei corsi alti studi e normali della scuola di guerra aerea.

Alle medesime condizioni potranno essere ammessi a sostenere gli esami a scelta (facoltativi) e promossi a tale titolo, i capitani dell'Arma e ruolo predetti compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1940.

Art. 2.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che non abbiano potuto frequentare o compiere il corso alti studi — per infermità dipendenti da cause di servizio o per motivi di servizio riconosciuti dalla Commissione superiore di avanzamento — i quali avrebbero potuto concorrere all'avanzamento nell'anno 1939, beneficeranno delle disposizioni di cui al precedente art. 1.

In caso di giudizio favorevole, la Commissione superiore di avanzamento determinerà anche il posto di ruolo da assegnarsi all'ufficiale nel nuovo grado.

Analogamente sarà determinato il posto dei capitani che non abbiano potuto frequentare — per i motivi di cui sopra — uno dei corsi normali già svolti, sempre però nell'ambito del primo corso al quale avrebbero dovuto partecipare.

I capitani, invece, che non abbiano superato gli esami finali in uno dei precedenti corsi normali, non potranno concorrere all'avanzamento se non nell'anno 1940 e se giudicati idonei ad anzianità, saranno promossi, a tale titolo, soltanto dopo tutti i pari grado che abbiano superato i corsi precedentemente svolti.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicheranno anche oltre il 31 dicembre 1940 per quegli ufficiali per i quali si sarebbe verificato, entro il termine suddetto, l'effettivo turno di promovibilità; nonchè ai capitani che abbiano superato gli esami (facoltativi) per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1940.

Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di avanzamento degli ufficiali stessi.

Art. 4.

Fino a tutto l'anno 1940 è in facoltà del Ministero dell'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta normale, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento ed il corso complementare di cui agli articoli 30, 34, 35 e 50 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468.

L'iscrizione sui quadri di avanzamento a sergente dei primi avieri, in mancanza della graduatoria finale del corso complementare, verrà effettuata secondo l'ordine di ruolo.

È altresì in facoltà del Ministero dell'aeronautica, per i sergenti maggiori e primi avieri compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1939, di attribuire con la promozione ad ogni effetto l'anzianità di grado che avrebbero potuto conseguire, qualora i corsi di perfezionamento e complementari avessero avuto tempestivo svolgimento.

Non potranno conseguire però l'avanzamento ad anzianità ed a scelta normale con l'anzianità dell'anno 1939, i sergenti maggiori ed i primi avieri che, pur avendo seguito i corsi di perfezionamento e complementari, non abbiano al termine di essi riportato l'idoneità e quelli che non abbiano frequentato i corsi stessi per motivi estranei al servizio o per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 451.

Norme modificative agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella organica del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, modificata dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, e dagli articoli 1, 2, 10 e 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, è sostituita dalla seguente:

TABELLA

Personale di Governo - Gruppo A

Grado	Qualifica		Numero
2°	Governatore generale	(a)	2
2°	Governatore	(b)	6
3°	Segretario generale di Governo di 1ª classe		8
4°	Segretario generale di Governo di 2ª classe		11
4°	Prefetto di Provincia libica		4
5°	Direttore di Governo di 1ª classe		14
6°	Direttore di Governo di 2ª classe		53
7°	Consigliere di Governo di 1ª classe	(c)	80
8°	Consigliere di Governo di 2ª classe	(c)	115
9°	Primo segretario di Governo		150
10°	Segretario di Governo		362
11°	Addetto di Governo		
	Volontario		
	Totale	(c)	800

(a) Uno con il titolo di Vice Re d'Etiopia, ai sensi del R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754.

(b) Uno con l'incarico di Vice Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

(c) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa, per quanto concerne il personale del ruolo di Governo, la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2337, eccezione fatta per i concorsi già indetti e non ancora espletati alla data suddetta; peraltro in dipendenza dell'espletamento di tali concorsi nessun posto verrà ulteriormente acquisito in aumento a quelli della presente tabella.

Art. 2.

Il posto di Ispettore generale capo di sanità (grado 4°, gruppo *A*) di cui alla tabella II allegata al R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, è soppresso.

Art. 3.

Per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità nel grado 8° del ruolo di Governo normalmente richiesta per la promozione al grado 7° è ridotta alla metà.

Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge 70 posti al grado 9° del ruolo di Governo saranno coperti, prescindendo dal disposto dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, mediante promozione per anzianità congiunta al merito di funzionari del grado immediatamente inferiore, che abbiano un'anzianità di servizio di gruppo *A* di almeno tre anni valutati in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 5.

L'art. 7 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° (Consigliere di Governo di 2ª classe) sono conferite mediante concorso per titoli speciali di servizio e per esame tra i Primi segretari di Governo con con sei anni di servizio complessivo di ruolo, compreso il periodo di volontariato, dei quali tre almeno nell'Africa Italiana.

« Ai soli effetti del compimento del triennio di servizio nell'Africa Italiana è valido:

« *a*) il servizio civile prestato nell'Africa Italiana alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana anteriormente all'assunzione nel ruolo di Governo;

« *b*) il servizio prestato nell'Africa Italiana in qualità di ufficiale delle Forze armate, o anche di sottufficiale e militare di truppa, purchè volontario, prima dell'assunzione nel ruolo di Governo;

« *c*) il servizio militare prestato nell'Africa Italiana quale richiamato, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quello di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale.

« Il triennio di servizio nell'Africa Italiana è ridotto a favore dei funzionari:

« 1° che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero;

« 2° che, dai territori dell'Africa Italiana, siano stati richiamati alle armi nel Regno per periodi di durata non inferiore ad un mese, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quelli di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale.

« La riduzione prevista dal comma precedente si applica nella stessa misura della durata del servizio militare effettivamente prestato e non potrà comunque essere superiore ad un periodo di mesi diciotto.

« La promozione al grado 8° è conferita secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito assegnati dal Consiglio di amministrazione per i titoli speciali di servizio e dai punti di merito dell'esame.

« Per essere compresi nella graduatoria occorre aver ottenuto nell'esame, le votazioni stabilite dal primo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

« La determinazione dei titoli speciali di servizio, delle modalità e dei programmi del concorso è fatta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze ».

Art. 6.

La qualifica di « Capo Ufficio cifra » (grado 8°, gruppo *B*) di cui alla tabella V allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270, è modificata in quella di « Capo dell'Ufficio crittografico ».

Art. 7.

Nella tabella V delle cariche speciali allegata al R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, modificata dall'art. 15 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, la qualifica di « Aiutante Ufficio cifra » (grado 9°, gruppo *C*) è modificata in quella di « Aiutante dell'Ufficio crittografico ».

Art. 8.

L'art. 7 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Il posto di Vicecapo dell'Ufficio cifra (grado 9°, gruppo *B*) previsto dalla tabella V allegata al Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, è soppresso ed è aumentato nella stessa tabella un posto di aiutante dell'Ufficio crittografico (grado 9°, gruppo *C*), che, nella prima attuazione della presente legge, potrà essere conferito a scelta del Ministro fra il personale civile e militare di ruolo, in servizio presso Amministrazioni dello Stato, che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità

necessarie all'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo e che abbia un'anzianità complessiva di servizio effettivo di ruolo di almeno venti anni, di cui almeno cinque nell'Africa Italiana, dei quali due presso uffici postali e telegrafici.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 452.

Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 dicembre 1866, n. 3475;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di provvedere al riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno sono ripartiti nel modo seguente:

Direzione generale della Pubblica sicurezza;
Direzione generale della Amministrazione civile;
Direzione generale degli Affari generali e del Personale;
Direzione generale della Sanità pubblica;
Direzione generale degli Affari di culto;
Direzione generale del Fondo per il culto;
Direzione generale per la Demografia e la Razza;
Direzione generale dei Servizi antincendi;
Istituto di Sanità pubblica.

La Direzione generale della P. S. è retta dal Capo della Polizia; le altre Direzioni generali sono rette da un prefetto; l'Istituto di Sanità pubblica da un direttore generale.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 453.

Riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1031;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1938-XVII, n. 1943, che approva la convenzione 29 ottobre 1938-XVII con la quale fu affidato a titolo di esperimento per un biennio dal 1° gennaio 1939, il servizio di distribuzione dei valori bollati nel Piemonte all'Istituto San Paolo di Torino;
Considerate l'opportunità e la convenienza di provvedere, anche a titolo di esperimento per un biennio dal 1° gennaio 1940, al riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie al fine di alleviare i compiti degli Uffici del Registro perchè possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze, con il Presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con la quale è affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati, nelle Tre Venezie, finora disimpegnato a cura dei locali Magazzini del bollo e degli Uffici del registro e del bollo e precisamente nelle Provincie di Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola, Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 78. — MANCINI

Convenzione per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Tre Venezie

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze on. Paolo Thaon di Revel e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie con sede in Venezia, rappresentato dal suo Presidente comm. ing. dottor F. Ferruccio Smeraldi, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie di effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia. Pola, Trieste.

È peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 2.

L'Istituto federale assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 3.

L'Istituto si obbliga di istituire a proprie spese in Venezia un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di ottanta milioni come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 4.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 14.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo, peraltro, l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati per lire settanta milioni giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

L'Istituto federale si obbliga a tenere ferma costantemente nel Magazzino compartimentale come scorta la rimanente dotazione dei valori bollati per un importo di lire dieci milioni giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta non potrà disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

L'Istituto federale si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle casse di risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Regia Tesoreria di Venezia. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto federale si obbliga a trasmettere entro il giorno 31 ed entro il giorno 16 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola cassa di risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale compartimentale di Venezia della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dalla Cartiera di Fabriano al detto magazzino compartimentale ad ogni ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese di gestione del magazzino compartimentale dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, comprese quelle per la custodia e conservazione della scorta stessa sono a carico dell'Istituto federale.

Sono del pari a carico dell'Istituto le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal magazzino centrale compartimentale.

Art. 9.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dell'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

È in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione dello intendente di finanza competente.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati, prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento dal Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

del 0,30 per cento fino ad un importo di 100 milioni;

del 0,25 per cento sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 200 milioni;

del 0,10 per cento sull'importo eccedente i 200 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta allo Istituto federale e alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente articolo e l'aggio che l'Istituto federale deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dall'art. 8 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 e da altre eventuali disposizioni di legge, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto federale, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto federale dichiara fin da ora di aderire.

Art. 12.

L'Istituto federale si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidati con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

L'Istituto federale, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese di dicembre 1939, un deposito cauzionale di L. 5 milioni (val. nominale) in titoli nominativi di rendita 3,50 % (1902 e 1906) a sè stesso intestati, con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 14.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine s'intende rinnovata per un altro biennio.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati di cui sono forniti, contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto federale per mezzo dei suoi organi.

Art. 15.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 9, nonchè le convenzioni inerenti al servizio di distribuzione e vendita dei valori bollati, che, a sua volta, l'Istituto federale stipulerà con le Casse di risparmio federate sue partecipanti, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
SMERALDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO A
(Articolo 9 della Convenzione)

Elenco delle piazze nelle quali l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di risparmio, sue partecipanti, delle sue Direzioni compartimentali, o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bolzano	Bolzano	Sede centrale Cassa di Risparmio di Bolzano, via Museo, 56
2	Bolzano	Id.	Agenzia città, id., piazza Vittorio Emanuele, 15
3	Bressanone	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, via del Mercato Vecchio, 1
4	Brunico	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Bolzano, via del Fossato, 248
5	Chiusa	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Bolzano, Piazza Vittorio Emanuele
6	Caldaro	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, P. Vittorio Emanuele, 5
7	Malles	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, Piazza Vittorio Emanuele
8	Merano	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Bolzano, Largo Mercato, 4
9	Monguelfo	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Bolzano, via Casles, 6
10	Silandro	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, V. Nazionale, 56
11	Ortisei	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, corso Principe Umberto
12	Vipiteno	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Bolzano, V. Principe di Piemonte, 101
13	Borgo	Trento	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza S. Anna, 2
14	Levico	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, Palazzo comunale
15	Pieve Tesino	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Brigata Abruzzo, 202.
16	Cavalese	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Fratelli Bronzetti, 273.
17	Cles	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, corso Dante, 127
18	Fondo	Trento	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza S. Giovanni 10
19	Malé	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Vittorio Emanuele, 122
20	Mezzolombardo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Vittorio Emanuele 272
21	Egna	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Vittorio Emanuele, 35
22	Primiero	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Piave, 2
23	Riva	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Garibaldi, 1
24	Arco	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Marchetti, 3
25	Rovereto	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Rosmini, 1
26	Tione	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, viale Dante, 211
27	Pinzolo	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Vittorio Emanuele, 184
28	Pergine	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Cesare Battisti
29	Trento	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Galileo Galilei, 1
30	Fiume	Fiume	Sede Centrale Cassa di Risparmio di Fiume, via delle Pile, n. 2.
31	Abbazia	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Fiume, corso Vittorio Emanuele III, 1
32	Villa del Nevoso	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Fiume, via Fiume 11
33	Laurana	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Fiume, corso Vittorio Emanuele, III, 1
34	Aidussina	Gorizia	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia, corso Emanuele Filiberto, 18
35	Vipacco	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia, via Roma, 82, 84
36	Comeno	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Gorizia, corso Vittorio Emanuele III 39
37	Cormons	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia piazza Vittorio Emanuele III, 2
38	Gradisca d'Isonzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia piazza Unità, 4

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
39	Gorizia	Gorizia	Sede Centrale Cassa di Risparmio di Gorizia, V. Carducci, 2
40	Gorizia	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Gorizia, corso Verdi, 37
41	Canale d'Isonzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia piazza Vittorio Emanuele III, n. 66
42	Idria	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia piazza Vittorio Emanuele III, n. 9
43	Circhina	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia via Fabio Filzi, 93
44	Caporetto	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia piazza Vittorio Veneto, 157
45	Plezzo	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Gorizia, Stabile comunale, 212
46	Tolmino	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Gorizia via Vittorio Veneto, 7
47	Albona	Pola	Banca Cooperativa Giuliana, recapito di Albona
48	Arsia	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, via Vittorio Veneto, 17
49	Buie	Id.	Cassa Rurale di Buie, via Roma, 492
50	Capodistria	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, Calle dei tacco, 1172
51	Cherso	Id.	Cassa Rurale di Cherso, Riva S. Bonaldi, 460
52	Dignano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, via Merceria, 461
53	Isola	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, piazza Mazzini, 851.
54	Lussimpiccolo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, Riva IV Novembre
55	Montona	Id.	Cassa Rurale di Montona, via Bastioni San Marco, 13
56	Parenzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, Riva 3 novembre, 7
57	Pinguente	Id.	Cassa Rurale di Pinguente, viale Duca di Aosta, 2
58	Pirano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, piazza Tartini, 646
59	Pisino	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, viale 3 Novembre, 6
60	Rovigno	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Pola, piazza Vittorio Emanuele III, 2
61	Pola	Pola	Sede Cassa di Risparmio di Pola, piazza Foro
62	Monfalcone	Trieste	Filiale Cassa di Risparmio di Trieste, piazza Littorio, 400
63	Postumia	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trieste, corso Vittorio Emanuele III, 9
64	Trieste	Id.	Sede Centrale Cassa di Risparmio di Trieste, via Cassa di Risparmio, 10
65	Trieste	Id.	Agenzia di Città Cassa di Risparmio di Trieste, corso Vittorio Emanuele III, 35-37.
66	Trieste	Id.	Esattoria e Tesoreria Comunale, via Aurelio e Fabio Nordio, 11
67	Grado	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trieste, V. Vittorio Emanuele III, 14
68	Muggia	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trieste,
69	Sesana	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Trieste, corso Vittorio Emanuele III, n. 47
70	Agordo	Belluno	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele
71	Auronzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Roma, 3
72	Belluno	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Campitello
73	Cortina d'Ampezzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Vittorio Emanuele n. 22
74	Feltre	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, Largo Porta Castaldi, 1
75	Forno di Zoldo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Principale n. 9
76	Pieve di Cadore	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Tiziano, 91
77	Longarone	Id.	Esattoria Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno
78	Camposampiero	Padova	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Roma, 7
79	Cittadella	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Guglielmo Marconi, 9
80	Conselve	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza XX Settembre
81	Este	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Principe Umberto, 34

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
82	Monselice	Padova	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Littorio, 18
83	Montagnana	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, 44
84	Padova	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, C. Garibaldi, 6
85	Padova	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via del Monte, 4
86	Piazzola sul Brenta	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Silvestro Camerini n. 2-A
87	Piove di Sacco	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Garibaldi, 41
88	Adria	Rovigo	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Vittorio Emanuele, 72
89	Ariano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Garibaldi, 14
90	Badia	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazzetta Grani, 4
91	Castelmassa	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Cesare Battisti, 66
92	Ficarolo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Vittorio Emanuele, 31
93	Lendinara	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, 4
94	Occhiobello	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, 127
95	Polesella	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza del Mercato, 22
96	Rovigo	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Rovigo, via Mazzini, 11.
97	Asolo	Treviso	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Canova, 334
98	Castelfranco Veneto	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, corso Vittorio Emanuele, 2
99	Conegliano	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, viale Carducci n. 20-b
100	Cornuda	Id.	Agenzia Cassa di Risparmo di Marca Trivigiana, via 8-9 Maggio, 3-a
101	Crespano del Grappa	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via IV Novembre, 4-a
102	Mogliano	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta, 90
103	Montebelluna	Treviso	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
104	Motta di Livenza	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Bocca di Palazzo, 132
105	Oderzo	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, corso Umberto I, 21
106	Pieve di Soligo	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Vittorio Emanuele, 321
107	Ponte di Piave	Id.	Agenzia Cassa di Risparmo di Marca Trivigiana, via Postumia, 32
108	Roncade	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Roma, 20
109	Spresiano	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Vittorio Emanuele, 12-a
110	Treviso	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza San Leonardo, 1
111	Valdobbiadene	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Maggiore n. 8
112	Vittorio Veneto	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Luigi Borro, 1
113	Buia	Udine	Filiale Banca del Friuli
114	Cervignano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Nazario Sauro, 2
115	Cividale	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Paolo Diacono
116	Codroipo	Id.	Filiale Banca del Friuli, piazza Vittorio Emanuele
117	Comeglians	Id.	Filiale Banca del Friuli.
118	Gemona	Id.	Filiale Banca del Friuli, piazza Vittorio Emanuele
119	Latisana	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Vittorio Emanuele, 13
120	Maniago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, Angolo via Roma, e via Castello
121	Moggio Udinese	Id.	Filiale Banca del Friuli
122	Mortegliano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele
123	Palmanova	Id.	Filiale Banca del Friuli, Borgo Cividale
124	Pontebba	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Mazzini
125	Pordenone	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Mazzini, 2

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
126	Sacile	Udine	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele
127	San Daniele del Friuli	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele, 4
128	S. Giorgio di Nogaro	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Emilia
129	S. Vito al Tagliamento	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele, 3
130	Spilimbergo	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Indipendenza
131	Tarcento	Id.	Filiale Banca del Friuli, via Roma
132	Tarvisio	Id.	Filiale Banca del Friuli, piazza Unità 50
133	Tolmezzo	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Udine, via Quintiliano Ermacora
134	Tricesimo	Id.	Filiale Banca del Friuli
135	Udine	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Udine, via del Monte 2
136	Cavarzere	Venezia	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, piazza Vittorio Emanuele
137	Chioggia	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, corso Vittorio Emanuele
138	Dolo	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via F. Cavalotti, nn. 2, 4, 6
139	Mestre	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, piazza Edmondo Matter
140	Mirano	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Castello Antico
141	Murano	Id.	Agenzia Cassa di Risparmio di Venezia, Fondamenta Vetrai
142	Portogruaro	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Roma
143	S. Donà di Piave	Id.	Succursale Cassa di Risparmio di Venezia, via Vittorio Emanuele
144	Venezia	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Venezia, Campo Manin
145	Venezia	Id.	Agenzia di Città n. 2 - Cassa di Risparmio, Venezia, S. Sofia
146	Bardolino	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Statuto
147	Bovolone	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele
148	Bussolengo	Verona	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Carlo Alberto, 8
149	Caprino Veronese	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele n. 87.
150	Cerea	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Paride da Cerea, 39.
151	Cologna Veneta	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, S. Spirito, 2
152	Isola della Scala	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Cavour
153	Legnago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Cavour, e via 28 ottobre
154	Nogara	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Umberto I, 45
155	Peschiera	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Porta Brescia
156	S. Bonifacio	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Umberto I, 36
157	Soave	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Grano
158	S. Pietro in Cariano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza Belluno, via Roma, 25
159	Tregnago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Vittorio Veneto, 10
160	Verona	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Garibaldi, 1
161	Villafranca	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Vittorio Emanuele, n. 198.
162	Arzignano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Garibaldi, 198.
163	Asiago	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele.
164	Barbarano Vicentino	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Calcalusso, 155
165	Bassano	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Schiavonetti, 15.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
166	Lonigo	Vicenza	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Garibaldi, 18.
167	Marostica	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Umberto I.
168	Schio	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Carducci, 127.
169	Thiene	Id.	Filiale Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Umberto I.
170	Valdagno	Id.	Banca Mutua Popolare di Valdagno, corso Principe Umberto.
171	Vicenza	Id.	Sede Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Cesare Battisti.

Roma, addì 28 dicembre 1939-XVIII

Il presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie
SMERALDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 maggio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Carlo Barboglio e riconoscimento della qualità medesima al fascista Pier Luigi Pansera.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Carlo Barboglio quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Piacenza;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Carlo Barboglio cessa dalla carica di Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Piacenza e viene nominato, in sua vece, il fascista Pier Luigi Pansera;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Barboglio decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Pier Luigi Pansera, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Piacenza e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1983)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 maggio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione professioni e arti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Di Marzio Cornelio è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei giornalisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Gotta Salvatore a consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione del fascista Di Marzio Cornelio, nominato presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gotta Salvatore è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei giornalisti in sostituzione del fascista Di Marzio Cornelio che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1969)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 maggio 1940-XVIII.

Integrazione della composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visti i propri decreti 20 aprile 1939-XVII, che detta norme per il funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni e 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi delle corporazioni;

Ritenuta la opportunità di integrare la composizione del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

A far parte del Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento, costituito ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 1 rispettivamente dei suindicati decreti del DUCE 20 aprile 1939-XVII e 29 agosto 1939-XVII, sono chiamati un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1940-XVIII.

Nomina del commissario governativo dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 293;

Decreta:

Il comm. dott. Ernesto Guerrieri è nominato commissario governativo dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento, creato con la legge 29 marzo 1940-XVIII.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1940-XVIII.

Inquadramento sindacale delle aziende che assumono in appalto da ditte industriali o commerciali l'esazione di canoni o di rate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale delle ditte che assumono in appalto da aziende industriali e commerciali l'esazione di crediti per beni e servizi prodotti dalle aziende stesse;

Decreta:

Le aziende che assumono in appalto da ditte industriali o commerciali l'esazione di canoni o di rate in corrispettivo di forniture di beni o servizi sono attribuite alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, sempre chè non esercitino, con la esazione dei canoni, altra attività connessa funzionalmente a quella della ditta appaltatrice.

I dipendenti saranno inquadrati nella Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(1972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Pesa in provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 maggio 1940-XVIII, n. 2995, sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni allo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Pesa, deliberato dall'assemblea generale dei proprietari interessati in data 26 novembre 1939.

(1965)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dei torrenti Chiave e Martesin in provincia di Trieste.

Con decreto Ministeriale 20 maggio 1940-XVIII, n. 1978, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale nel bacino montano dei torrenti Chiave e Martesin nella provincia di Trieste, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Trieste in data 22 febbraio 1939.

Per i motivi e nei limiti indicati nel decreto stesso è accolto parzialmente il ricorso presentato dalla ditta « eredi Savi ».

(1966)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

162ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo

Si notifica che nel giorno di sabato 15 giugno 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 162ª estrazione delle obbligazioni, emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1º luglio 1940-XVIII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1997)

141ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano

Si notifica che nel giorno di lunedì 17 giugno 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 141ª estrazione delle obbligazioni emesse per

la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1940-XVIII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1998)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 maggio 1940-XVIII - N. 115

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	62,67
Francia (Franco)	—	35,50
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,30
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,27
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6404
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
id. speciale	12,1212	—
id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,275
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,775
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,775
Id. Id. 5 % (1936)	89,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,90

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 1939-XVIII col quale l'avv. Antonio Sandulli è stato nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella, ai sensi dell'art. 64 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto avv. Antonio Sandulli non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Adolfo Madia è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella (Avellino), in sostituzione dell'avv. Antonio Sandulli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1959)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo (Rieti)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Collelungo, con sede in Casaprota (Rieti).

(1922)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bieda, in liquidazione, con sede in Bieda (Viterbo).

Nella seduta tenuta il 12 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bieda, in liquidazione, con sede in Bieda (Viterbo), il sig. Giovanni Monaci fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1962)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.